

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione **Protezione civile 3 Valli** è costituito, tra tutti i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom). Il Consorzio subentra all'Ente regionale di protezione civile delle Tre Valli, di cui assume obblighi, attivi e passivi.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

- a) la pianificazione, la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile, in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione regionale di protezione civile.
- b) adempiere alle deleghe affidate alle regioni di protezione civile dalla Legge cantonale in vigore e rispettivo regolamento sulla protezione civile.
- c) promuovere, in collaborazione con i partners del soccorso, l'adozione di tutte le misure necessarie atte ad ottimizzare l'aiuto e l'assistenza alla popolazione residente nei Comuni consorziati, implementando le varie sinergie fra gli enti nei vari settori di competenza, proponendo soluzioni comuni e razionalizzando le risorse a disposizione.

Inoltre, il consorzio può svolgere altri compiti nel quadro generale della protezione della popolazione, attraverso l'assunzione di mandati di prestazione.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Biasca.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

1. CONSIGLIO CONSORTILE

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

I Municipi comunicano al Segretario consortile, immediatamente dopo la crescita in giudicato della decisione del Legislativo, il nominativo del proprio rappresentante e del supplente per il Consiglio consortile.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, all'inizio della legislatura, a quella del suo Presidente, del vice Presidente e di due scrutatori
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

A inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

- 1. Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 50'000.00. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 100'000.00
- 2. Alla Delegazione consortile è inoltre delegata la competenza di decisione su spese di carattere ordinario non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di CHF 50'000.00

La Delegazione può delegare al Comandante ed all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se i rappresentanti dei Comuni presenti in sala dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 1000, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune
- c) in caso di resto maggiore o uguale a 0,5 è assegnato un voto intero
- d) la distribuzione dei voti è stabilita all'inizio di ogni legislatura calcolata sulla base dell'ultimo dato ufficiale a livello cantonale della popolazione residente permanente

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di maggio per deliberare sui conti consuntivi
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto
 - dalla Delegazione consortile
 - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 16 Verbale

Al Segretario consortile, o in sua assenza ad altra persona designata dal Presidente della Delegazione consortile, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo, e di quello degli assenti giustificati e ingiustificati;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni;
- d) nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- e) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.

Il contenuto relativo alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

2. DELEGAZIONE CONSORTILE

Art. 17 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Ogni Distretto (Blenio, Leventina e Riviera) ha diritto ad almeno un membro

Art. 18 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

I Municipi propongono, comunicando al Segretario consortile almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva, eventuali candidati per la Delegazione consortile secondo le disposizioni dell'art. 17.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente diritto di voto e domiciliato nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti tenendo in considerazione la ripartizione prevista all' Art. 17.

Art. 19 Presidente

Presidente e vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, a scrutinio segreto; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 20 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo
 - b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti
 - c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo
 - d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili
 - e) nomina il Comandante, il Segretario amministrativo e gli impiegati del Consorzio
 - f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24
 - g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche
 - h) nomina i militi ed i quadri nelle loro funzioni, su proposta del Comandante della Protezione civile
- Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 21 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente, in sua assenza il vice Presidente, dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o del vice presidente.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Il Comandante partecipa alle riunioni quale consulente, senza diritto di voto.

Art. 22 Verbale

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO**Art. 23 Tenuta dei conti**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli Enti locali.

Art. 24 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.

Art. 25 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato. È facoltà della Delegazione di allestire il preventivo con una previsione di spesa globale, ai sensi dell'art. 171c LOC.

Art. 26 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche ed informazioni puntuali all'organo di controllo.
La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 27 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.
La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO**Art. 28 Quote di partecipazione**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) la fatturazione di prestazioni
- b) l'incasso di sussidi, contributi e tasse
- c) gli interessi maturati dalla gestione del fondo contributi sostitutivi
- d) l'incasso dai Comuni di un contributo annuo pro capite, stabilito in sede di preventivo.

Questo sarà versato dai Comuni, su richiesta della Delegazione, di regola in due rate: 50% entro il 31 gennaio, 50% entro il 31 luglio.

Il contributo annuo pro capite dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento è calcolato sulla base dell'ultimo dato ufficiale a livello cantonale della popolazione residente permanente.

CAPO V – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**Art. 29 Investimenti**

Il finanziamento e l'ammortamento degli investimenti sono a carico del Consorzio.

Nel caso in cui, una parte o l'intero investimento fosse finanziato tramite il prelievo dal fondo dei contributi sostitutivi contabilizzati per singolo Comune, si agirà come segue:

- a) con l'approvazione del credito d'investimento si stabilirà il momento in cui sarà determinata la quota a carico dei singoli Comuni, calcolata sulla base dell'ultimo dato ufficiale a livello cantonale della popolazione residente permanente e la durata dell'ammortamento
- b) dedotti i contributi sostitutivi, il singolo Comune finanzia interessi e ammortamento della rispettiva quota residua da ammortizzare
- c) ai Comuni è data facoltà di ammortizzare tutta o parte della rispettiva quota d'investimento con uno o più versamenti. L'eventuale numero di versamenti sarà deciso dalla Delegazione consortile.

Art. 30 Capitale proprio

Il capitale proprio, oltre che al finanziamento degli impegni correnti e alla copertura di disavanzi d'esercizio, può essere utilizzato per:

- a) effettuare ammortamenti straordinari
- b) coprire i costi di interventi di soccorso, assistenza e di ripristino a favore di persone e beni sul territorio dei Comuni membri del Consorzio
- c) finanziare pianificazioni d'intervento a favore dei medesimi

L'ammontare del capitale proprio deve, di regola, essere contenuto entro i limiti del fabbisogno di un anno di gestione.

Art. 31 Contributi sostitutivi

La gestione dei contributi sostitutivi viene effettuata dal Consorzio.

Essi sono contabilizzati per singolo Comune e il loro impiego dev'essere autorizzato dall'Autorità cantonale.

Gli interessi del fondo contributi sostitutivi spettano al Consorzio.

CAPO VI – INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**1. COSTRUZIONI DI PROTEZIONE CIVILE****Art. 32 Impianti di condotta, di apprestamento e del servizio sanitario****a) Realizzazione**

Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi e in quali Comuni esse verranno costruite.

Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato.

In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli interessati.

b) Proprietà

La proprietà sarà regolata da convenzione.

c) Gestione

La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza del Consorzio.

Art. 33 Rifugi pubblici

La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei Comuni. Essi garantiscono la loro operatività in caso di necessità.

La manutenzione dei rifugi di proprietà dei Comuni consorziati è di competenza del Consorzio.

Le spese per il materiale derivato dalla manutenzione è a carico del Comune proprietario dell'opera.

Art. 34 Diversa modalità di gestione delle costruzioni di protezione civile

Il Consorzio può stipulare una convenzione con il singolo Comune per una diversa modalità di gestione di ogni costruzione di protezione civile. Per principio le esigenze della protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.

2. SISTEMI D'ALLARME

Art. 35 Sistemi per allarmare la popolazione

I sistemi per allarmare la popolazione, forniti dalla Confederazione, sono di proprietà del Consorzio se il Cantone non ne rivendica la proprietà.

Il Consorzio si occupa della gestione, curandone la prontezza d'impiego e assumendosi i costi d'esercizio e di manutenzione non coperti dal Cantone o dalla Confederazione.

I Comuni garantiscono, in tempo di pace:

- a) l'attivazione delle sirene fisse, nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando
- b) l'allarme della popolazione residente in luoghi non raggiunti dal suono delle sirene fisse, nel rispetto della pianificazione allestita dal Consorzio

Il Comune non percepisce rimborsi di nessun genere per la presenza degli impianti tecnici nelle sue proprietà e, in questi casi, si assume i costi di consumo di energia elettrica.

CAPO VII – NORME VARIE

Art. 36 Comandante della Protezione civile, Segretario amministrativo e dipendenti

I dipendenti del Consorzio formano l'Ufficio consortile.

Il Comandante dirige l'Organizzazione di Protezione civile e l'Ufficio consortile.

Il Segretario amministrativo è responsabile del servizio amministrativo e finanziario ed è segretario della Delegazione e del Consiglio consortili.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 37 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del vice Presidente con il Comandante vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Il Segretario amministrativo firma gli atti contabili con il Presidente o il vice Presidente.

Art. 38 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

La Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 28.

Art. 39 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali.